



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ottobre-Dicembre 2015

DISPENSA 10-12

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 15 dicembre 2015

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Aspettative	<i>Pag.</i>	5
Comandi	»	6
Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)	»	6
Incarichi dirigenziali/direzionali	»	7
Revoca incarichi dirigenziali/direzionali	»	7
Risoluzione rapporto d'impiego	»	8
Riscatti e ricongiunzioni	»	9

VARIE

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica	»	10
---	---	----

Aspettative

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Div. 2	ARENA Antonino	200	2 maggio 2013
	BIANCO Cesarina	613	13 novembre 2013
	CARNESI Caterina	318	1 luglio 2013
	CASCIA Mara	609	13 novembre 2013
	CENERONI Riccardo	356	5 luglio 2013
	CUNICO Antonio	112	6 marzo 2013
	DISTEFANO Salvatore	496	17 settembre 2013
		678	5 dicembre 2013
	ELMO Antonella	480	12 settembre 2013
	GRAVANTE Olimpia	209	10 maggio 2013
	GRILLI Loretta	178	15 aprile 2013
		267	13 giugno 2013
		429	8 agosto 2013
		534	4 ottobre 2013
		685	5 dicembre 2013
		151	26 marzo 2014
	INNAMORATI Chiara	276	13 giugno 2013
	LAGHEZZA Patrizia	227	22 maggio 2013
	LO CASTRO Giuseppe	272	13 giugno 2013
	LUCCHESI Sebastiana	266	13 giugno 2013
	MINGOIA Cinzia	230	22 maggio 2013
	PETRALIA Baldassarre	26	21 gennaio 2013
	PICCIONI Fabio	275	13 giugno 2013
	PISU Stefania	235	22 maggio 2013
	RIVA Antonio	249	30 maggio 2013
	SALVINI Annunziata	247	30 maggio 2013
		478	12 settembre 2013
	SANI Annalisa	176	11 aprile 2013
	SULPASSO Gugliemina	111	6 marzo 2013
		280	13 giugno 2013
		522	30 settembre 2013
	TACCHI Irene	278	13 giugno 2013
	TROIANO Cesidio	137	27 marzo 2013
	VERCELLESI Patrizia	71	12 febbraio 2013
VESCOVI Liliana	277	13 giugno 2013	
ZAMPIERI Patrizia Candida	129	19 marzo 2013	
	604	13 novembre 2013	

Comandi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	DI TICCO Pietro	493	7 settembre 2015
	ESPOSITO Antonino	292	10 giugno 2015
	FAMA' Massimo	291	10 giugno 2015
	LILLO Francesco	182	10 aprile 2015
	MONTICELI Claudio	494	7 settembre 2015
	PULCIANI Emma	293	10 giugno 2015

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	CALLEGARI Giorgio	352	31 luglio 2015
	CUMERLATO Ivano	122	20 febbraio 2015
	MAGRI Ermanno	120	
	NUCERA Paolo	110	
	RABBONE Attilio	112	
	TRENTINI Lino	108	
	CAPONETTI Alessandro	17	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	DEFAZIO Antonio	22	24 febbraio 2015
	DONZELLI Eduardo Elio	19	20 febbraio 2015
	FABBRICATORE Antonio	13	19 febbraio 2015
	MEZZALANA Fabio	-	4 novembre 2015
		15	19 febbraio 2015
	PANNONE Lucio Mario Franco	11	19 febbraio 2015
Ministro Infrastrutture e Trasporti	GARRISI Roberto	26828	13 luglio 2015
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FIORANI Gigliola	-	24 settembre 2015
Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici	FALSINI Lucia	3574	21 maggio 2015
Direttore Generale Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	DEL GRECO Henry	14126	10 luglio 2015
Direttore Generale Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali	TEDALDI Oletta	-	20 febbraio 2015
Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale	D'ANZI Pasquale	52	18 febbraio 2015
Direttore Generale Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	CATANESE Angela	1451	20 febbraio 2015
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri	DI GIAMBATTISTA Virginio	33061	8 settembre 2015

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	RABBONE Attilio	113	20 febbraio 2015
	NUCERA Paolo	111	
	TRENTINI Lino	109	
	CUMERLATO Ivano	123	
	MAGRI Ermanno	121	
	CALLEGARI Giorgio	351	31 luglio 2015
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	CAPONETTI Alessandro	16	20 febbraio 2015
	DEFAZIO Antonio	21	24 febbraio 2015
	DONZELLI Eduardo Elio	18	20 febbraio 2015
	FABBRICATORE Antonio	12	19 febbraio 2015
	MEZZALANA Fabio	14	
			169
PANNONE Lucio Mario Franco	10	19 febbraio 2015	
Ministro Infrastrutture e Trasporti	GARRISI Roberto	-	9 luglio 2015
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FIORANI Gigliola	544	24 settembre 2015
Direttore Generale Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	CATANESE Angela	1451	20 febbraio 2015
Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici	FALSINI Lucia	102	20 maggio 2015
Direttore Generale Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	DEL GRECO Henry	14125	10 luglio 2015
Direttore Generale Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali	TEDALDI Oletta	2125	20 febbraio 2015
Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale	D'ANZI Pasquale	51	18 febbraio 2015
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri	DI GIAMBATTISTA Virginio	-	26 agosto 2015

Revoca incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	MEZZALANA Fabio	168	4 novembre 2015

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	CROCIVERA Carla	348	7 aprile 2015
	DE CRISTOFARO Rosa	592	27 ottobre 2015
	FEDELE Maria Antonietta	517	14 maggio 2015
	GARRISI Roberto	809	24 luglio 2015
	POLITO Michela	507	12 maggio 2015
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	RENDA Antonio	469	5 maggio 2015
	ROSSINI Serenella	754	9 luglio 2015
	SALVINI Maria Laura	232	12 marzo 2015
	SCISCIONE Salvatore	470	5 maggio 2015
	STABELLINI Silvana	743	7 luglio 2015
	TRENTINI Lino	471	5 maggio 2015
	VENTURELLI Gianna	506	12 maggio 2015
Dir. Div. 3	APICELLA Matilde	518	14 maggio 2015
	CONTI Giuseppe	688	18 giugno 2015
	CONTI Giuseppe	1117	30 settembre 2015
	CRIALESI Laura	1156	5 ottobre 2015
	CUGUDDA Maria Teresa	1288	23 ottobre 2015
	DELLI VENERI Paolo	56416	21 ottobre 2015
	DI FRANCESCO Maria Stefania	1421	4 novembre 2015
	FACCIOLI Ornella Rosa	825	30 luglio 2015
	GOTTARDO Adriano	755	9 luglio 2015
	LUCIANI Anna Maria	568	27 maggio 2015
	NICOSCIA Ersilia	24042	23 aprile 2015
	PASCIUTA Antonio	794	16 luglio 2015
	PASCIUTA Antonio	1392	30 ottobre 2015
	RAGUSA Giuseppe	24063	23 aprile 2015
	RASERO Anna	1287	23 ottobre 2015
	RUVIO Barbara	664	16 giugno 2015
	SBARAGLI Claudio	1399	30 ottobre 2015
SCIANNIMANICO Anna Maria	1346	30 ottobre 2015	

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	FRIGIONI Anna Melita	3525	18 settembre 2014
	MACALUSO Sergio	125	16 settembre 2015
	PADOVANO Oscar	4	19 novembre 2015

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica



Il Presidente della Repubblica

- VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Società Omeo S.A. contro la Regione Sardegna per l'annullamento della determinazione 1° febbraio 2012, prot. n. 121/3446, di diniego di concessione demaniale, previa sospensiva, del 4 giugno 2012;
- VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTO l'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito, n. 385/2015, emesso dalla Sezione prima nell'Adunanza del 1° aprile 2015, forma parte integrante del presente decreto, e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

SU PROPOSTA del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità al citato parere del Consiglio di Stato

DECRETA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società Omeo S.A., di cui alle premesse, è respinto, con assorbimento della domanda di sospensione cautelare.

ROMA Addì - 3 NOV. 2015

Sergio Mattarella



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M. INF. CABINETTO
Ufficio Diretto Collaborazione Ministro
UFFICIO ISL
REGISTRO UFFICIALE
Proc. 8074133-27/2015-INGRESSO
27/512/632

N.

1737 / 15

Roma, addì

16 GIU. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
385/2015, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Proposto da Società Omeo S.A.

**CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI**

Segretario Generale

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 1737/15 e data 16 GIU. 2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 1 aprile 2015

NUMERO AFFARE 00385/2015

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Società Omeo S.A. con sede legale in Barcellona e domiciliata a Porto Cervo, contro la Regione Sardegna, per l'annullamento della determinazione 1 febbraio 2012 prot. N. 121/3446 di diniego di concessione demaniale marittima.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2254 del 2 marzo 2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso del 4 giugno 2012;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

La ricorrente impugna, la determinazione 1 febbraio 2012 prot. N. 121/3446 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica di diniego dell'istanza 29 novembre 2010, volta ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima di mq 38.013,27 di specchio d'acqueo, per il posizionamento di un gavittello per l'ormeggio, ad uso privato, di una imbarcazione di 90 metri, in località Romazzino del Comune di Arzachena. Chiede anche il risarcimento danni riservandosi di depositare una più specifica quantificazione nel corso di causa. Deduce error iuris ed eccesso di potere per contraddittorietà con la delibera della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011; difetto di istruttoria, carenza e perplessità della motivazione; errore sul fatto e sui presupposti; manifesta ingiustizia, violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 21 della legge regionale n. 40/1990. Il provvedimento di diniego impugnato ed anche il preavviso di rigetto sono motivati esclusivamente con riferimento alla circostanza che, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011, non è possibile rilasciare nuove concessioni demaniali ad uso privato. Essa ricorrente, però, non aveva chiesta la concessione per uso privato ma chiesto una concessione per poter ormeggiare un'imbarcazione utilizzata per l'attività di diporto in favore dei turisti; quindi emerge un difetto di istruttoria, sfociato nell'erroneità della motivazione. Inoltre, l'istruttoria era perfezionata precedentemente all'adozione della

delibera della Giunta regionale anche se non era allora pervenuto il parere dell'autorità marittima perché tale parere non è assolutamente vincolante per l'Amministrazione, come è stato confermato anche dall'Avvocatura dello Stato. Comunque anche il rilascio dei pareri deve avvenire entro un periodo stretto ed in assenza l'Assessorato regionale avrebbe dovuto comunque definire il procedimento.

Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché il provvedimento è stato adottato in pieno rispetto delle norme vigenti ed a seguito di istruttoria conclusasi in tempi ragionevoli.

Considerato:

È giurisprudenza consolidata che nei procedimenti amministrativi vige il principio del *tempus regit actum* per cui l'autorità amministrativa, alla quale spetta di applicare la legge vigente all'atto dell'adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare le nuove disposizioni normative durante lo svolgimento del procedimento e fino alla definitiva conclusione o di una sua autonoma fase. È anche vero che, un provvedimento può essere affetto da eccesso di potere in presenza di una condotta della Pubblica Amministrazione, improntata ad un atteggiamento dilatorio che, attraverso decisioni soprassessorie ingiustificate ha tenuto pendente il procedimento amministrativo oltre ogni ragionevole e tollerabile tempistica, così da causare la diretta rilevanza preclusiva, nel procedimento stesso, di uno *ius superveniens* che diversamente (ove la funzione pubblica fosse stata espletata entro i tempi prescritti) non avrebbe recato alcun pregiudizio al decorso

positivo dell'istruttoria. Nel caso di specie, però, non risultano in essere ritardi ingiustificabili che abbiano prevaricato tempi ragionevoli di istruttoria dell'istanza. La richiesta di pareri, anche se non sono vincolanti per l'Amministrazione, rientra nelle attività normali al fine di addivenire ad una decisione finale del procedimento amministrativo.

Infine, la ricorrente non ha fornito prova convincente, neanche in sede del ricorso straordinario, che non si sarebbe trattata della richiesta di una concessione demaniale marittima ad uso privato; al contrario, dalle risultanze istruttorie risulta che il gavitello di ormeggio non era legato a nessuna attività d'impresa e non era previsto alcun collegamento a terra per l'imbarco e sbarco dei passeggeri. Anche la stessa società ricorrente non fa menzione nell'istanza per il rilascio della concessione di tale circostanza, oltre a non rilevare tale fatto in sede di presa di posizione avverso la comunicazione dei motivi che ostavano all'accoglimento della domanda. Infine la ricorrente non ha fornito prova di essere iscritta all'albo degli operatori sul demanio marittimo o di essere titolare di partita IVA.

Per queste considerazioni il ricorso è da respingere ed è conseguentemente infondata anche la richiesta danni, peraltro, inammissibile in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell'istanza di concessione di misure cautelari.

L'ESTENSORE
Hans Zelger

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora Rosa Melchionda ed altri contro la Regione Campania, per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 214 del 19 dicembre 2012 dell'A.G.C. 14 trasporti e viabilità, settore 3 demanio marittimo, della Regione Campania, avente per oggetto la concessione di progettazione, esecuzione e gestione del Porto Turistico di Pastena, previa sospensiva, del 4 maggio 2013;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTI** gli atti di istruttoria;
- UDITO** il Consiglio di Stato il cui parere di merito, n. 2429/2013, emesso dalla Sezione seconda nell'Adunanza del 15 luglio 2015, forma parte integrante del presente decreto, e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

SU PROPOSTA del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità al citato parere del Consiglio di Stato

DECRETA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Rosa Melchionda ed altri, di cui alle premesse, è inammissibile con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

ROMA Addì - 3 NOV. 2015

Sergio Mattarella



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2277/2015

Roma, addì -- 4 AGO. 2015

Risposta a nota del
N.

Div.

Decorato del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
2429/2013, emesso dalla SEZIONE SECONDA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRÉSIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Melchionda Rosa ed altri
(4)
PORTO TURISTICO DI PASTENA E
RELATIVE INFRASTRUTTURE

Fuore emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....


MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Segretario Generale

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 02277/2015 e data 04/08/2015



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 02429/2013

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai signori e dalle signore Rosa Melchionda, Giovanni Melchionda, Simona Granata, Marcello Francolini e Rosanna Senatore, contro la Regione Campania, per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 214 del 19 dicembre 2012 dell'A.G.C. 14 trasporti e viabilità, settore 3 demanio marittimo, della Regione Campania avente ad oggetto la concessione di progettazione, esecuzione e gestione del porto turistico di Pastena e relative infrastrutture da realizzarsi in *project financing*, lo stesso progetto definitivo unitamente agli allegati; tutti i pareri e le valutazioni positive rese dalle singole amministrazioni partecipanti nel corso della conferenza dei servizi e puntualmente recepiti nei verbali delle relative sedute; gli esiti, di tutti i verbali e di tutte le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della l. n. 241 del 1990 per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera e, precisamente, di tutti i verbali e

di tutte le determinazioni relative alle sedute del 7 dicembre 2011, del 16 maggio 2012, del 2 agosto 2012 e del 10 settembre 2012; la nota del 20 settembre 2012, prot. n. 688156 con cui il responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti della quarta seduta conclusiva a tutte le Amministrazioni regolarmente convocate; tutte le determinazioni e tutti i verbali della conferenza dei servizi conclusasi in data 16 aprile 2008 con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera; il decreto dirigenziale n. 57/2008 dell'A.G.C. 14 della Regione Campania di presa d'atto dell'esito favorevole della ridetta conferenza dei servizi preliminare; il progetto preliminare unitamente a tutti gli allegati; l'accordo di programma presupposto stipulato tra la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Provincia di Salerno in data 23 luglio 2008; la delibera consiliare del Comune di Salerno del 30 luglio 2008, n. 37; la delibera giunta della Provincia di Salerno del 6 agosto 2008, n. 287; il d. P.G.R. della Campania del 5 novembre 2008, n. 227 di approvazione del citato accordo di programma; l'atto aggiuntivo al citato accordo di programma e i relativi atti, di estrema ignoti, comunali, provinciali e regionali di approvazione; il decreto dirigenziale dell'A.G.C. ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile del 2 agosto 2012, n. 355, pubblicato sul B.U.R.C. del 6 agosto 2012, n. 48, recante il parere favorevole di compatibilità ambientale; la delibera di G.M. del Comune di Salerno del 29 agosto 2012, n. 701; la nota del 10 settembre 2012, prot. n. 199489 della Provincia di Salerno; l'autorizzazione paesaggistica del 23 maggio 2012, prot. n. 55 del Comune di Salerno; il parere favorevole reso dalla Soprintendenza B.A.P. locale con nota del 26 marzo 2012, prot. n. 8866; il parere favorevole reso dalla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Salerno in data 9 febbraio 2012; il parere favorevole della Capitaneria di porto di Salerno reso con nota del 17 maggio 2012, prot. n. 16766; le note prott. nn. 121519 e 125922 del Comune di Salerno; la nota del 20 luglio 2012, prot. n. 0558792 della Regione Campania di comunicazione del

parere favorevole reso sulla V.I.A.; il parere favorevole reso in data 14 giugno 2012; la nota dell'11 maggio 2012, prot. n. 6258 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania recante parere favorevole all'intervento; il parere favorevole dell'Agenzia del demanio espresso con nota del 16 maggio 2012, prot. n. 6093; la nota del 24 aprile 2012, prot. n. 8948 dei Vigili del fuoco di Salerno; la nota dell'8 maggio 2012, prot. n. 11748 dell'Agenzia delle dogane; la nota del 10 maggio 2012, prot. n. 155/2 della Capitaneria di porto di Salerno; la nota del 10 maggio 2012, prot. n. 925 dell'ASL SA 2 recante parere favorevole nonché la precedente nota di tenore analogo del 7 dicembre 2011, prot. n. 2644; la nota del 15 maggio 2012, prot. n. 120996 del settore urbanistica della Provincia di Salerno; il protocollo d'intesa stipulato in data 14 febbraio 2003 tra la Regione Campania, il Comune di Salerno e l'Autorità portuale di Salerno per lo sviluppo e la realizzazione della portualità turistica; la d. G.R. della Campania del 19 marzo 2004, n. 466 di approvazione dell'Atto di programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in *project financing*, nella parte in cui prevede la realizzazione dell'opera in esame; la delibera di G.R. della Campania del 13 ottobre 2006, n. 1584, con cui la proposta presentata dalla società Polo Nautico s.r.l. è stata dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 37 *ter* della l. n. 109/1994; la delibera di G.M. del Comune di Salerno n. 505/2011 di presa d'atto del suddetto protocollo d'intesa; la delibera di G.M. del Comune di Salerno n. 220/2004 con cui il progetto è stato dichiarato compatibile con lo stesso protocollo d'intesa; il permesso di costruire n. 119/2012 rilasciato dal Comune di Salerno; ogni altro preordinato, connesso e conseguente.

LA SEZIONE

Vista la nota del 12 giugno 2014, prot. n. 6297, di trasmissione della relazione di data non precisata, pervenuta alla segreteria della Sezione il 26 giugno 2014, con la

quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Visti i pareri interlocutori resi dalla Sezione nelle Adunanze del 12 novembre 2014 e del 15 aprile 2015;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. Come già esposto nei pareri interlocutori in epigrafe, i ricorrenti sono proprietari d'immobili a destinazione abitativa siti nel quartiere di Pastena del Comune di Salerno, nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento.

Con la delibera della Giunta regionale della Campania dell'8 novembre 2001, n. 4463, venivano approvate le "*linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica in Campania*" e, con la successiva delibera del 19 marzo 2004, n. 466, l'Amministrazione regionale approvava "*l'atto di programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in project financing*", per la costruzione di un nuovo porto turistico sul litorale di Pastena.

In seguito alla pubblicazione del citato avviso, la società Polo Nautico s.r.l. presentava una specifica proposta di realizzazione dell'intervento *de quo*, dichiarata d'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 *ter* della l. n. 109 del 1994 e dell'art. 153 del d. lgs. n. 163 del 2006, mediante delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 2006.

Successivamente, dopo la conclusione della conferenza di servizi, *ex art.* 14 bis della legge n. 241 del 1990, la Regione Campania, la Provincia di Salerno ed il Comune di Salerno, in data 23 luglio 2008, concludevano un accordo di programma *ex art.* 12 della l. r. Campania n. 16 del 2004, volto ad apportare le necessarie varianti alla strumentazione urbanistica vigente, approvato con d. P.G.R. della Regione Campania del 5 novembre 2008, n. 227.

In data 10 settembre 2012, la Conferenza di servizi provvedeva ad approvare il progetto definitivo presentato dalla società risultata concessionaria.

Infine, con decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012, n. 214, pubblicato sul B.U.R.C. del 14 gennaio 2013, n. 3, l'Area generale di coordinamento (di seguito A.G.C.) trasporti e viabilità della Regione Campania approvava, fra l'altro, il progetto definitivo dell'opera, dando atto che detto provvedimento sostituiva a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle amministrazioni partecipanti alla succitata conferenza di servizi.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, i signori e le signore Rosa Melchionda, Giovanni Melchionda, Simona Granata, Marcello Francolini e Rosanna Senatore hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto decreto dirigenziale n. 214 del 19 dicembre 2012 dell'A.G.C. trasporti e viabilità, settore 3 demanio marittimo, della Regione Campania avente ad oggetto la concessione di progettazione, esecuzione e gestione del porto turistico di Pastena e relative infrastrutture, da realizzarsi in *project financing*, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti puntualmente specificati in epigrafe.

A sostegno del predetto gravame i ricorrenti hanno articolato molteplici motivi di diritto.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe l'Amministrazione referente ha eccepito l'irricevibilità per tardività del ricorso e l'inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione ad agire e per difetto di competenza.

Il medesimo Dicastero, in subordine, si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso *de quo*.

4. Con il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 12 novembre 2014 questa Sezione - dopo aver rilevato che la relazione inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultava priva della firma del Ministro competente,

della data e del numero di riferimento - ha invitato l'Amministrazione a trasmettere, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la relazione corredata degli elementi mancanti e ad inviare la predetta relazione ai ricorrenti, con l'assegnazione di un congruo termine per replicare.

Con la nota del 20 gennaio 2015, prot. n. 722, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che la relazione cui si fa riferimento nel parere interlocutorio in epigrafe è quella inviata alla Sezione via *pec* ed ha, altresì, rilevato di aver trasmesso alla Sezione stessa una copia cartacea di detta relazione, debitamente siglata dal Ministro, in data 16 giugno 2014.

Con la nota del 19 marzo 2015, prot. n. 2968, il Ministero referente ha trasmesso la relazione istruttoria alla parte ricorrente, con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali memorie.

Con la memoria del 24 marzo 2015, trasmessa direttamente a questo Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno formulato le loro deduzioni in merito alla relazione istruttoria, sottolineando di aver ricevuto una relazione non debitamente firmata dal Ministro competente e articolando ulteriormente le censure di cui al ricorso straordinario in esame.

Con la nota del 27 marzo 2015, prot. n. 3305, il Ministero referente ha trasmesso la memoria di parte ricorrente alla Regione Campania, con l'assegnazione di un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali memorie di replica, riservandosi di predisporre una *“eventuale relazione integrativa da trasmettere al Consiglio di Stato”*.

5. Con il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 15 aprile 2015 questa Sezione - dopo aver preso atto di quanto riferito dall'Amministrazione tramite la nota del 20 gennaio 2015, citata al precedente n. 4 - ha rinnovato al Ministero referente l'invito a far pervenire la relazione istruttoria debitamente firmata dal Ministro e corredata dalla data e dal numero di protocollo.

Tramite il medesimo parere interlocutorio questa Sezione ha, altresì, invitato il Ministero referente: a trasmettere alla Sezione ed alla parte ricorrente i provvedimenti impugnati tramite il ricorso in oggetto; a trasmettere le eventuali memorie presentate dalla Regione Campania o una comunicazione attestante la loro mancata presentazione; a fornire alla Sezione, nell'ambito di tali adempimenti, un quadro aggiornato all'attualità della situazione di fatto e di diritto relativa alla vicenda *de qua*; nonché a trasmettere la relazione istruttoria in epigrafe e la memoria controdeduttiva di parte ricorrente alla società Polo Nautico s.r.l., con assegnazione di un congruo termine per replicare.

Con la nota dell'11 maggio 2015, prot. n. 4857, il Ministero referente ha trasmesso la memoria del 15 aprile 2015, contenente le deduzioni della società Polo Nautico s.r.l., con la quale quest'ultima ha controdedotto a quanto rilevato dalla parte ricorrente tramite la memoria del 24 marzo 2015, precedentemente citata.

Con le note del 16 giugno 2015, prott. nn. 10470 e 10479, inviate per conoscenza anche a questa Sezione, il Ministero referente ha invitato la parte ricorrente a trasmettere tutti i provvedimenti impugnati tramite il ricorso ed ha, altresì, richiesto alla Regione Campania di presentare le proprie eventuali controdeduzioni alla documentazione trasmessa tramite la nota del 27 marzo 2015, prot. n. 3305.

Con la comunicazione via *pec* del 16 giugno 2015, i ricorrenti hanno comunicato di aver già trasmesso tutti gli atti in loro possesso contestualmente al deposito del ricorso e hanno fatto presente che, come stabilito dal parere interlocutorio della Sezione, l'adempimento *de quo* era stato richiesto all'Amministrazione.

Da quanto sin qui esposto emerge che il Ministero referente non ha adempiuto integralmente a quanto richiesto dalla Sezione con il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 15 aprile 2015.

6. Tanto premesso, la Sezione ritiene tuttavia di essere in possesso, tramite la documentazione sin qui acquisita, di sufficienti elementi per procedere all'esame

della presente controversia, atteso che l'eccezione di rito concernente l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, proposta dall'Amministrazione referente, risulta fondata nei termini che seguono.

Rileva, infatti, la Sezione che - come esposto al precedente n. 2 - il ricorso in oggetto, notificato in data 4 maggio 2013, è sostanzialmente volto a contestare la legittimità degli atti relativi al procedimento di concessione, progettazione, esecuzione e gestione del porto turistico di Pastena e relative infrastrutture - dichiarato di interesse pubblico mediante la delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 2006 - da realizzarsi in *project financing* ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012, n. 214, pubblicato sul B.U.R.C. del 14 gennaio 2013, n. 3, con cui l'A.G.C. trasporti e viabilità della Regione Campania ha approvato il progetto definitivo dell'opera citata - dando atto che il medesimo provvedimento sostituiva a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle Amministrazioni partecipanti a detto procedimento - nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, puntualmente individuati in epigrafe.

Orbene, tale essendo il *petitum* del ricorso, la Sezione ritiene che la cognizione dello stesso sia riservata al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente ai sensi dell'art. 120, comma 1 del cod. proc. amm., che dispone che *“gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente”*.

Il predetto art. 120, comma 1 del cod. proc. amm. - applicabile al caso di specie *ratione temporis*, in quanto il ricorso in esame risulta notificato in data successiva rispetto all'entrata in vigore del citato cod. proc. amm. - delinea, infatti, una competenza funzionale ed inderogabile dei Tribunali amministrativi regionali in materia di procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture che, anche in ragione della specificità e peculiarità del rito previsto dall'art. 119 cod. proc. amm., comporta l'inammissibilità della proposizione di un rimedio straordinario quale il ricorso al Capo dello Stato, come peraltro confermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, consolidatasi ancor prima dell'entrata in vigore del citato art. 120 del cod. proc. amm. (*ex multis*: Cons. di Stato, Sez. I, 9 maggio 2012, parere n. 3081/2012 e Sez. V, 20 aprile 2010, n. 5069).

A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza - fatta propria dai ricorrenti tramite la memoria del 24 marzo 2015 - secondo cui questi ultimi, tramite il ricorso in oggetto, non avrebbero impugnato il "*procedimento di scelta del contraente*" quanto, piuttosto, "*gli atti, successivi alla fase di selezione del contraente, con cui è stata autorizzata la realizzazione dell'opera*" sotto profili edilizi, urbanistici, paesaggistici, demaniali e idrogeologici.

In proposito, la Sezione deve, infatti, rilevare che la procedura di *project financing*, disciplinata dall'art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006, consiste in un unico procedimento a formazione progressiva concernente, nella specie, "*la concessione di progettazione, esecuzione e gestione del porto*" di Pastena, con la conseguenza che - anche volendo accedere alla tesi sostenuta dai ricorrenti - l'impugnativa dei provvedimenti oggetto del presente ricorso non può che essere attratta nella sfera di cognizione del competente Tribunale amministrativo regionale delineata dal succitato art. 120, comma 1 del cod. proc. amm., in cui ricadono "*gli atti delle procedure di affidamento... relativi a pubblici lavori*".

A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che proprio la specificità della procedura di *project financing* - testé rilevata - non ne consente la suddivisione in più fasi endoprocedimentali, sottoposte a differenti procedure d'impugnazione, e ciò anche in considerazione del fatto che tale eventualità non risponderebbe ai “*generali principi di economia e di concentrazione della giurisdizione amministrativa*” sanciti dall'art. 7, comma 7 del cod. proc. amm. (Cons. di Stato, Sez. III, 15 maggio 2013, n. 2641). Infine, la Sezione rileva che spetterà al giudice adito valutare, in relazione al peculiarità della presente fattispecie, se riconoscere l'errore scusabile ai fini della rimessione in termini dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, nei termini di cui in motivazione e con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

Marisa Allega

(MOD-BP-16-141-105) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.